Protocollo 0009882/2025 del 05/11/2025

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE

SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.

TRIENNIO 2026-2028

L'anno 2025, il giorno 27 ottobre, alle ore 11.00 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in sede di negoziazione decentrata di livello regionale;

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata di livello regionale costituita dal Dirigente dell'Ufficio III dell'USR Sicilia Dott. Marco Anello

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale regionale, FLC-CGIL CISL SCUOLA – SNALS CONFSAL – ANIEF – GILDA UNAMS

ha avuto luogo l'incontro per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale stipulato il giorno 04 novembre 2022, così come integrato in data 18.11.2024 e in data 22.04.2025, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA, per il triennio 2026/2028.

LE PARTI

Visto il DPR 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;

Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024 ed in particolare l'art. 30 - Sezione Scuola - rubricato "Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali" che al comma 4 lettera b4) inserisce i "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio", tra le materie oggetto di contrattazione a livello regionale;

Visto la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, recante le istruzioni operative per la fruizione dei suddetti permessi;

Visto la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto "La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio";

Visto il Contratto Integrativo Regionale stipulato il giorno 4 novembre 2022, così come integrato in data 18.11.2024 e 22.04.2025 relativo ai criteri per la fruizione dei

permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA, per il triennio 2023/2025;

Visto Il DPCM 04 agosto 2023 che agli art. 7 e 14 disciplina l'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il conseguimento di 60/36/30 CFU/CFA;

Visti in particolare, gli artt. 13 comma 2 e l'art. 18 bis comma 4 del decreto legislativo n. 59 del 2017 come modificato dal Decreto-legge75 del 2023 convertito in legge 112 del 2023;

Visti i percorsi di formazione attivati dalle Università degli Studi statali per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;

Visto l'incontro tra Amministrazione e OO.SS. del 22.10.2025 avente ad oggetto le modifiche da apportare alle singole disposizioni del CIR;

STIPULANO
IL SEGUENTE CONTRATTO

Art 1

Beneficiari del diritto

1. Può usufruire dei permessi sia il personale in servizio a tempo indeterminato che il personale a tempo determinato destinatario di provvedimento di individuazione del Dirigente dell'Ambito Territoriale e/o dal Dirigente scolastico fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche nonché il personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica. In caso di contratto a tempo indeterminato in regime di part- time ovvero di contratto a tempo determinato stipulato per un numero di ore inferiore all'orario contrattuale, si ridurrà proporzionalmente il numero di ore di permesso.

La graduazione del citato personale avverrà esclusivamente mediante l'utilizzo dei criteri dettati dagli artt. 4 e 6 del presente contratto.

Il personale docente, educativo e ATA utilizzato presso gli Uffici di Ambito Territoriale e l'Ufficio Scolastico Regionale, che chiede di fruire dei permessi per il diritto allo studio, non grava sul contingente provinciale.

Art 2

Finalità dei permessi

L'istituto dei permessi retribuiti ha come finalità l'accrescimento del grado di formazione culturale del lavoratore e al tempo stesso professionale del dipendente; quest'ultimo scopo costituisce anche un interesse prioritario dell'amministrazione scolastica, anche alla luce delle disposizioni contrattuali.

Art 3

Determinazione del contingente provinciale modalità di riparto

1. Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 395/1988, il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare, a livello regionale e provinciale, il 3% (tre per cento) della complessiva relativa dotazione risultante alla conclusione dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, arrotondata all'unità superiore.
2. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma precedente, va considerata come base di calcolo la dotazione organica provinciale complessiva, a qualunque titolo composta, compreso esemplificativamente, l'eventuale personale in esubero, il numero di posti in deroga e il numero di docenti di religione cattolica.
3. Il contingente complessivo dei permessi è diviso proporzionalmente sulla base della rispettiva consistenza organica fra:

- Personale docente: distinto per grado d'istruzione;
- Personale educativo;
- Personale ATA, complessivamente considerato, senza distinzione del profilo professionale.

4. In relazione alle effettive necessità, e comunque entro e non oltre il complessivo contingente provinciale, è possibile effettuare compensazioni tra i diversi gradi di istruzione e tra profili professionali del personale ATA.
5. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia.
6. Al termine delle operazioni provinciali, i Dirigenti degli Ambiti territoriali in presenza di eventuali richieste non accolte perché in esubero rispetto al suddetto limite del 3% potranno verificare, tramite le scuole di servizio, la sussistenza di ore di permesso non utilizzate in ragione della presenza, tra i beneficiari dei permessi, di personale in regime di part- time. Le predette ore residue potranno essere utilizzate dapprima per soddisfare le richieste non accolte all'interno della specifica categoria di appartenenza di cui al precedente comma 3.

In subordine potranno essere utilizzate per effettuare le compensazioni di cui al comma 4 e 5.

7. Nel rispetto del tetto non superabile del 3% del contingente regionale, l'Ufficio III procederà a compensazioni interprovinciali, con redistribuzione proporzionale delle ore non assegnate alle province nelle quali residuino richieste non accolte per esaurimento del monte ore prestabilito.

A tal fine al termine delle operazioni provinciali, i Dirigenti degli Ambiti territoriali comunicheranno all'Ufficio III della Direzione generale regionale il numero dei permessi non utilizzati, rispetto al contingente provinciale, dopo aver accolto tutte le richieste presentate.

Art 4

Tempi e modi di presentazione delle domande

1. La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, redatta in carta

semplice, deve essere presentata all'Ufficio di Ambito Territoriale competente, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono i permessi.

2. Il personale inoltra la domanda per via gerarchica, esclusivamente tramite la scuola di servizio, all'Ambito Territoriale competente per territorio.

3. Il personale, eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre, dovrà produrre domanda, di norma entro il quinto giorno dalla nomina e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ferma restando la possibilità di accoglimento in relazione alle disponibilità del contingente come sopra determinato.

4. Sono altresì ammessi a presentare domanda oltre il termine di cui al comma 1 i candidati collocati nelle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali PNRR destinatari di un provvedimento di immissione in ruolo che devono conseguire l'abilitazione secondo quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa (d.lgs. 59 del 2017). La domanda andrà presentata entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'USR Sicilia – Direzione Generale dell'Avviso avente ad oggetto l'immissione in ruolo. Il predetto personale andrà graduato secondo i criteri indicati dagli artt. 6 del presente contratto.

5. Inoltre, vista la cogenza della normativa che prevede l'obbligo di conseguimento dell'abilitazione per il personale immesso in ruolo da graduatorie PNRR, possono presentare domanda i docenti, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle procedure concorsuali PNRR e immessi in ruolo in una classe di concorso per la quale alla data del 15 novembre non siano stati ancora attivati i percorsi abilitanti; per tale categoria di personale si precisa che laddove il 1 gennaio non fosse ancora iniziato il percorso abilitante il beneficio concesso non potrà essere utilizzato per la frequenza delle altre tipologie di corso indicate dall'art. 6. Il predetto personale andrà graduato secondo i criteri indicati dagli artt. 6 del presente contratto.

6. Al fine di consentire l'adempimento dell'obbligo di conseguimento dell'abilitazione imposto dalla normativa vigente, possono formulare istanza di fruizione dei permessi coloro che risultano destinatari di una nomina in ruolo dopo il 15 dicembre.

In quest'ultimo caso tuttavia il predetto personale concorrerà sull'aliquota residua con precedenza assoluta rispetto alle istanze tardive di cui al comma 3 e al successivo comma 8.

7. Eventuali domande tardive per motivazioni diverse da quelle indicate ai commi precedenti potranno essere prese in considerazione purché prodotte prima dell'anno solare di riferimento e solo qualora, esaudite tutte le istanze presentate ai sensi del comma 1, 3, 4 e 5 rimanga disponibile parte dell'aliquota fissata per l'anno medesimo.

8. Il personale interessato può presentare l'istanza indicando più di una tipologia di corso tra quelle indicate dall'art. 6; tuttavia potrà usufruire dei permessi esclusivamente per la sola categoria di corso per la quale è stato concesso il beneficio.

Art 5

Documentazione delle domande e attività di regolarizzazione

1. Nella domanda, unitamente alla richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di

cui all'art. 3 del DPR 395/88 i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

a) nome e cognome luogo e data di nascita;

b) tipologia e denominazione del corso di studio a cui sono iscritti secondo quanto previsto dal successivo art. 6;

c) durata dei permessi da utilizzare durante l'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto e/o per il sostenimento degli esami;

d) grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;

e) anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini della carriera;

f) indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto, ovvero della condizione di non aver mai usufruiti precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso

g) al fine di consentire al Dirigente dell'Ambito Territoriale di svolgere le verifiche di cui all'art. 3 comma 6 nella domanda andrà indicata l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;

La documentazione richiesta può essere sostituita con dichiarazioni personali ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.

Art. 6

Formazione delle graduatorie

1. Il Dirigente dell'Ambito Territoriale, ricevute le domande, formerà entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, più graduatorie distinte secondo le tipologie di personale di cui al precedente art. 3 rispettando il seguente ordine di priorità:

a. iscrizione e frequenza, per il personale ATA, di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza. Gli istituti scolastici da frequentare devono essere ubicati nell'ambito della regione di servizio.

b. frequenza dei percorsi di abilitazione attivati dalla Università (30/36/60 CFU) destinati ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito ai sensi di quanto previsto nei bandi di indizione delle procedure concorsuali regionali.

c. Iscrizione e frequenza a corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno (TFA) e ai corsi abilitanti attivati dalle Università (ad es 30/36/60 CFU).

d. Iscrizione e frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della laurea in Scienze della Formazione (indirizzi scuola dell'Infanzia e Primaria), del diploma in Didattica della Musica e ai corsi di riconversione professionale; frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea sia vecchio ordinamento che nuovo ordinamento o di istruzione secondaria;

e. frequenza e partecipazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post- universitari, purché previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute ad esclusione delle Università straniere, ivi compresi i master e corsi di perfezionamento, purché di durata annuale e con esame finale.

f. Frequenza dei corsi relativi al Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico comunicativo e metodologico-didattico dei docenti della scuola primaria privi dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese e C.L.I.L.

g. frequenza di corsi on-line finalizzati al conseguimento di titoli corrispondenti a quelli sopra indicati.

2. Il presente contratto non disciplina la partecipazione a corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, destinati ai docenti di ruolo appartenenti alle classi di concorso n esubero trattandosi di attività di formazione obbligatoria.

3. Nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nel presente comma, il personale sarà graduato come segue:

- Il personale che ha già fruito dei permessi, nei limiti della durata legale del corso di studi;

- Il personale già iscritto ad un percorso di istruzione che non abbia mai usufruito delle 150 ore nel periodo corrispondente agli anni legali del corso di studi;

- Il personale con nuova iscrizione ad un percorso di istruzione;

- Il personale che ha superato il periodo legale del corso di studi, entro il limite massimo consentito dalle iscrizioni universitarie fuori corso.

A parità di condizioni sarà data precedenza al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato.

In caso di ulteriore parità di condizioni si darà precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio e, in subordine, al personale con minore età anagrafica.

Il personale fuori corso che abbia già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso non ha diritto ad usufruirne ulteriormente.

4. I corsi, siano essi di durata annuale, biennale o pluriennale finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 395/88 come di seguito specificati:

a) corsi universitari e post-universitari, quest'ultimi purché previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute o quelli indicati negli artt. 4, 6 e 8 della legge 341/1990;

b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione previsti dall'ordinamento scolastico.

5. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web e all'albo dell'Ambito Territoriale e comunicate a tutte le scuole della provincia e alle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Avverso le predette graduatorie è possibile presentare reclamo entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. Esaminati i reclami pervenuti ciascun Ambito procede alla pubblicazione della graduatoria definitiva e provvede a comunicare alle Istituzioni scolastiche del proprio territorio i nominativi dei beneficiari dei permessi, in quanto inclusi a pieno titolo nella graduatoria provinciale ed in posizione utile per rientrare nel limite del contingente assegnato.

6. Tutte le attività previste dai percorsi TFA ore di laboratorio e tirocini, da svolgersi presso le Istituzioni scolastiche, sono da considerarsi come ore facenti parte del contingente autorizzato. Pertanto, i docenti possono usufruire dei permessi in argomento anche per svolgere le attività di tirocinio previste nell'ambito dei percorsi di studio elencati nell'art. 6 comma 1.

Art. 7

Emanazione dei provvedimenti

1. I provvedimenti formali di concessione dovranno essere adottati dai Dirigenti scolastici sulla base dell'autorizzazione concessa dall' Ufficio di Ambito Territoriale che ha provveduto a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri enunciati nei precedenti articoli entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.

Art. 8

Durata e modi di fruizione dei permessi

1. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi previsti dalle altre disposizioni normative e contrattuali.

2. I permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali. Essi sono fruibili dal 1° gennaio al 31 dicembre.

3. Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per la partecipazione ad attività didattiche e per il sostenimento dei relativi esami.

4. Nell'ambito delle 150 ore individuali può essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

5. Per la frequenza di corsi di durata inferiore a 1500 ore o 60 CFU i permessi sono concessi per un ammontare ridotto in proporzione dell'effettiva durata del corso.

6. Il personale beneficiario del diritto deve, con congruo anticipo (almeno 5 giorni feriali prima dell'inizio) comunicare al Dirigente scolastico della sede di servizio il calendario anche settimanale

7. La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere così articolata:

- Permessi orari, utilizzando part dell'orario giornaliero di servizio
- Permessi giornalieri, utilizzando l'intero 0rario giornaliero di servizio
- Cumulo di permessi giornalieri

-

Art. 9

Sostituzione e riorganizzazione del servizio

1. Nella prospettiva di garantire tutte le possibilità affinché il personale a prescindere dall'ottenimento del beneficio previsto dal DPR N. 395/88 possa usufruire realmente del diritto allo studio e salve le norme previste dall'art. 8, il personale medesimo ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio.

2. Per la concreta fruizione del diritto allo studio il Dirigente scolastico è tenuto ad attivare le idonee misure atte a sopperire alla assenza del personale, secondo la normativa vigente in materia di personale temporaneamente assente.

Art. 10

Giustificazione dei permessi

1. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami va presentata al dirigente scolastico nella scuola di servizio, dopo la fruizione dei permessi e comunque non oltre l'anno solare; per il personale a tempo determinato non oltre la scadenza del contratto.

2. Il personale iscritto alle Università telematiche dovrà certificare l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro presentando apposita documentazione rilasciata dall'Università che attesti che il dipendete ha seguito personalmente ed effettivamente le lezioni trasmesso con modalità telematica in modalità sincrona.

Non possono in ogni caso essere concessi i permessi di cui al presente contratto per lezioni che si svolgono in modalità asincrona.

3. I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo etc..) dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.

4. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegnano, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di cause di forza maggiore.

5. Per gli eventuali viaggi non deve essere presentata alcuna documentazione, essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami e della frequenza.

Art. 11

Informazione

1. Annualmente gli Ambiti Territoriali comunicano alle OO.SS firmatarie del presente contratto il numero complessivo dei permessi possibili. Sarà altresì oggetto di informazione il numero delle richieste, distinte per ordine scolastico per il personale docente e per qualifica per quanto riguarda il personale ATA e la tipologia di corsi di studio per cui sono state presentate le domande.

2. Per consentire la massima diffusione tra tutto il personale della scuola, gli Ambiti Territoriali

comunicheranno con apposita circolare, da inviare annualmente a tutte le istituzioni scolastiche ed educative della provincia con congruo anticipo, i termini e le modalità previste dal presente contratto nonché l'eventuale modello di domanda, necessari per usufruire dei permessi per il diritto allo studio.

3. Del presente contratto viene data pubblicità attraverso i siti istituzionali dell'amministrazione e attraverso l'invio alle singole istituzioni scolastiche del territorio a mezzo mail.

Art. 12

Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'art. 2 del CCNL 29 novembre 2007.

2. L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

3. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche secondo le procedure previste dall'art. 11.

Art. 13

Validità del contratto

1. Gli effetti giuridici del presente contratto triennale decorrono dalla data di stipulazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari. Esso rimane in vigore fino alla stipula del nuovo contratto collettivo integrativo regionale sulla stessa materia.

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno apportate a seguito di verifica richiesta dalle parti firmatarie entro il 15 settembre di ogni anno o saranno apportate a seguito di nuove e diverse disposizioni di legge.

Delegazione per la parte pubblica

Dirigente Ufficio III Marco Anello

Firmato digitalmente da
ANELLO MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Delegazione Sindacale

CISL - Scuola — Francesca Bellia CISL SCUOLA SICILIA — Firmato digitalmente da: Francesca Bellia Luogo: Palermo

FLC - CGIL — Adriano Rizza 29.10.2025 14:36:02 GMT+01:00

GILDA UNAMS — MARIA CASSONELLO 27.10.2025 17:18:47 GMT+01:00

SNALS – CONFSAL — Giuseppe Luca Tempera 29.10.2025 11:52:17 GMT+02:00

ANIEF — Firmato digitalmente da EMANUELE PANEBIANCO C: IT

Dirigente: Marco Anello